

Avv. Salvatore ORLANDO
Avv. Cristiano PANESSA
Via Podgora, 6 – 20122 MILANO
Tel./Fax 02 36571330
e-mail: avv.salvatore.oriando@oriandolegal.it
cristiano.panessa@cpalex.it

Milano, li 10.05.2023

Alla Direzione Generale Welfare
Farmaceutica e Dispositivi Medici
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

A FROMCeO LOMBARDIA
Federazione Regionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Lombardia
Via Massenzio Masia, 30
22100 COMO
pec: presidenza.co@pec.pmceo.it

A AIFA Direzione Generale
Via del Tritone, 181
00187 ROMA
pec: protocollo@pec.aifa.gov.it

A ARIA S.p.A.
pec: protocollo@pec.ariaspa.it

I sottoscritti, Avv. Salvatore Orlando e Avv. Cristiano Panessa, con la presente si fanno carico di rappresentare la posizione del Sindacato Medici Italiani (SMI) Lombardia, su incarico conferito dal referente nazionale SMI per l'assistenza primaria, dott. Rocco Maria Guglielmo Imerti, relativamente alle disposizioni di cui alla Vs. circolare prot. G1.2023.0015534 del 21.04.2023, avente ad oggetto "Piani Terapeutici farmaci e Piani Terapeutici su Assistant-RL – indicazioni", ritenute di dubbia legittimità e comunque lesive della dignità professionale del Medico di Medicina Generale

Nella citata circolare, in relazione ai Piani terapeutici relativi ai farmaci di cui alle note AIFA 97, 99 e 100, si dispone che: "qualora il cittadino/assistito incontri difficoltà o criticità nel loro rinnovo e se il suo Medico di base è impossibilitato, i PT oggi validi siano prorogati fino al 31 gennaio 2024..."; si aggiunge poi che: "Per i PT di cui alla nota AIFA 97 in scadenza e redatti con il sistema PT-online (SOGEI), poiché non è possibile intervenire a livello regionale, si precisa che il MMG/PLS

Avv. Salvatore ORLANDO
Avv. Cristiano PANESEA
Via Podgora, 6 – 20122 MILANO
Tel./Fax 02 36571330
e-mail: avv.salvatore.orlando@orlandolegal.it
cristiano.panesa@cpalex.it

deve procedere con il rinnovo senza che il paziente sia costretto ad andare dallo specialista; lo stesso si applica anche al PT di cui alla nota 100 AIFA."

Innanzitutto, lo SMI non comprende quali possano essere le "difficoltà o criticità" per il cittadino/paziente volte ad impedire ed ostacolare il suo diritto ad un rinnovo del Piano terapeutico, con visita di follow-up, certamente più rispondente alla tutela della sua salute rispetto ad una mera proroga automatica degli effetti del Piano terapeutico originario.

La verità per lo SMI Lombardia è che non vi sono Piani terapeutici predisposti da MMG per i quali questi abbiano difficoltà all'eventuale rinnovo, in quanto essi già da tempo predispongono i Piani terapeutici su piattaforma informatica PT-online (SOGEI).

Perciò, è di tutta evidenza che la proroga dei PT fino al 31.1.2024 è volta a favorire non certo il MMG in quanto "impossibilitato", ma unicamente lo specialista delle strutture che, per quanto a conoscenza dello SMI Lombardia, ha continuato a predisporre i Piani terapeutici soltanto in cartaceo e che oggi ai fini dell'eventuale rinnovo dovrebbe procedere a caricarli tutti sulla piattaforma telematica.

Col risultato del tutto illegittimo di trattare in modo diverso Piani terapeutici equivalenti, prorogando gli uni e disponendo il rinnovo per quelli già su piattaforma online, obbligando peraltro in quest'ultimo caso il MMG a farsi carico anche del rinnovo di quelli originariamente predisposti dallo specialista.

Quanto a detto obbligo, la prima ovvia e scontata osservazione è quella per cui non si comprende perché il MMG, in quanto "impossibilitato" a rinnovare i propri Piani terapeutici, veda gli stessi soggetti a proroga, mentre allo stesso MMG, ancorché "impossibilitato" al rinnovo dei propri Piani, è fatto obbligo di rinnovare i Piani degli specialisti.

Per lo SMI Lombardia, la logica dell'Amministrazione è chiara e purtroppo non si muove nell'ottica della tutela della salute del paziente, ma mira unicamente ad obbligare i Medici di Medicina Generale a svolgere un compito meramente formale e burocratico in soccorso dei medici specialisti delle strutture, in ragione delle problematiche che questi ultimi incontrano nella rinnovazione su base telematica dei PT da essi originariamente predisposti sulla piattaforma PT-online (SOGEI).

Non è nuova la segnalazione fatta, già nell'agosto 2022, dalla Federazione per i servizi degli Ordini dei farmacisti della Lombardia, nella quale si evidenziava che molte aziende del territorio segnalavano oggettive difficoltà ad attribuire ai medici specialisti - abilitati e prescrittori di PT elettronici, attraverso la piattaforma PT-Online di Regione Lombardia - anche il profilo di medico specialista ambulatoriale della stessa struttura.

Da ciò è seguita la necessità, allo scopo di evitare disagio ai cittadini e di assicurare al paziente la continuità di cura o la prima prescrizione alle dimissioni, che il DG Welfare della Regione Lombardia autorizzasse lo specialista a redigere il PT in formato cartaceo.

Oggi, rimanendo a quanto pare irrisolto questo ed altri problemi relativi al rinnovo telematico dei piani terapeutici improntati dallo specialista, per favorire lo specialista (alleggerendo le strutture su cui grava lo stesso obbligo di legge fatto al MMG) e non certo il paziente, nel rinnovo telematico e non più cartaceo dei PT, si fa obbligo al MMG di rinnovarli per esso su piattaforma elettronica

Avv. Salvatore ORLANDO
Avv. Cristiano PANESSA
Via Podgora, 6 – 20122 MILANO
Tel./Fax 02 36571330
e-mail: avv.salvatore.orlando@orlandolegal.it
cristiano.panessa@cpalex.it

PT-online, essendo i medici di base, tutti già pienamente operativi sulla piattaforma per essersi da tempo immediatamente adeguati alle prescrizioni relative alla predisposizione elettronica dei Piani terapeutici.

Non v'è dubbio che l'obbligo così imposto, non appare, ma è assolutamente illegittimo e fa del MMG il mero scrivano dello specialista, chiamato a svolgere compiti meramente burocratici e formali, lesivi della sua dignità e autonomia professionale.

Da ultimo, fatto di non poco momento, chi ha preso in carico il paziente ha il dovere di proseguire nelle prescrizioni del Piano, anche perché l'unico legittimato in sede di rinnovo ad apportarvi modifiche e/o integrazioni è lo stesso sanitario che l'ha predisposto non certo altri; con l'ovvia conseguenza che laddove il piano originariamente predisposto non fosse condiviso dal MMG, il paziente è costretto dopo essersi recato da quest'ultimo a recarsi successivamente dallo specialista. Quindi, non riceverebbe, come si vuole far credere, quel fittizio vantaggio di non essere "costretto ad andare dallo specialista", anzi si determinerebbe nel paziente, con ogni evidenza, un comprensibile disagio, quando non anche un eccessivo stato di stress.


Ed allora, preso atto di quanto sopra e che il termine perentorio di "deve procedere" usato originariamente nella circolare è stato già rettificato in quello di "qualora condivida deve procedere", lo SMI Lombardia chiede, data l'insufficienza della rettifica, di voler escludere totalmente l'obbligo del MMG di rinnovare i piani terapeutici predisposti dagli specialisti, ora e per il futuro, e di voler rendere uniforme la disciplina di proroga, fermo restando che lo SMI Lombardia si dice risoluto, se necessario, a contrastare in tutte le sedi il suddetto obbligo, valutando anche la possibile presentazione di esposti e comunque riservando di procedere per vie giudiziarie.

Distinti saluti.

Avv. Cristiano Panessa



A conferma e ratifica
per lo SMI Lombardia
il referente nazionale SMI per
l'assistenza primaria
Dott. Rocco Maria Guglielmo Imerti



Avv. Salvatore Orlando

